



**N. 2960-A**

**ALLEGATO 2-I**

**TESTO PROPOSTO DALLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

PER IL

**DISEGNO DI LEGGE**

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020

**ALLEGATO 2-I**

**ORDINI DEL GIORNO**

*esaminati dalle Commissioni competenti in sede consultiva, con indicazione del relativo esito procedurale*

## INDICE

### ORDINI DEL GIORNO ACCOLTI DAL GOVERNO O APPROVATI DALLA COMMISSIONE

2 <sup>a</sup> Commissione.....	Pag. 1
4 <sup>a</sup> Commissione.....	» 2
7 <sup>a</sup> Commissione.....	» 4
8 <sup>a</sup> Commissione.....	» 10
11 <sup>a</sup> Commissione.....	» 11
13 <sup>a</sup> Commissione.....	» 14

ORDINI DEL GIORNO RESPINTI DALLA COMMISSIONE, DECADUTI O  
RITIRATI DAI PRESENTATORI

2 <sup>a</sup> Commissione.....	pag. 19
7 <sup>a</sup> Commissione.....»	21
11 <sup>a</sup> Commissione.....»	23

## ORDINI DEL GIORNO

### **G/2960/1/2/Tab.5 (testo 2)**

LO GIUDICE, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNA', CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, PAGLIARI, BUEMI

### **Approvato dalla Commissione**

La Commissione giustizia,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio (A.S. 2960),

premesso che,

l'articolo 1, comma 25, lettera c), della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013) ha previsto la presa in carico da parte del Ministero della giustizia di quelle lavoratrici e di quei lavoratori che, a partire dal 2010, hanno prestato attività attraverso lavori socialmente utili negli uffici giudiziari garantendo per il 2013 il completamento del tirocinio formativo e un contributo economico da parte del Ministero per tutti coloro che al momento della presentazione della domanda fossero in una lista di mobilità, cassaintegrati, inoccupati e disoccupati;

la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), all'articolo 1, comma 344, ha previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, fosse stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitale del Ministero della giustizia in cui è versato il maggior gettito derivante dall'aumento del contributo unificato per essere destinate anche, e per il solo 2014, per consentire lo svolgimento di un periodo di perfezionamento, da completare entro il 31 dicembre 2014, a coloro che avessero completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari;

l'articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha stabilito che «Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, il numero nonché i criteri per l'individuazione dei soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, che possono far parte dell'ufficio per il processo, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari»;

il decreto-legge cosiddetto "Milleproroghe" del 31 dicembre 2014, n. 192 convertito con modificazioni dalla legge del 27 febbraio 2015, n. 11 (G.U. 28/02/2015, n. 49) ha prorogato al 30 aprile 2015 il termine per la conclusione del periodo di perfezionamento formativo dei tirocinanti distribuiti sul territorio nazionale presso gli uffici giudiziari;

questi operatori hanno svolto un'attività assai utile di sostegno allo smaltimento di lavoro arretrato di cui gli uffici giudiziari sono oberati ed hanno acquisito un ragguardevole bagaglio di competenza e di professionalità utilizzabile negli uffici giudiziari e nella pubblica amministrazione;

considerato che:

il prossimo dicembre 2017 scadrà l'ennesima proroga per mille tirocinanti inseriti, dal 2015, nelle cancellerie degli Uffici Giudiziari attraverso il nuovo "Ufficio per il Processo";

ad essi vanno aggiunti altri mille tirocinanti, esclusi dall'ufficio del Processo ma tuttavia formati ex art 37 l.147/2013, sono oggi in parte impegnati, con percorsi formativi riattivati dagli enti locali ed in parte attendono di essere richiamati;

il Ministro della Giustizia, ha più volte pubblicamente dichiarato la volontà di non disperdere l'enorme bagaglio di competenze acquisito in questi anni da questi lavoratori, anche alla luce di una consistente carenza di organico, che non riuscirà ad essere colmata con il recente concorso per assistenti giudiziari;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare risorse disponibili a mantenere i tirocinanti inseriti nell'Ufficio del Processo e ad inserire gli operatori esclusi dall'Ufficio del Processo presso gli Sportelli di Prossimità;

a valutare l'opportunità di riconoscere ai tirocinanti formativi indicati in premessa che per il servizio prestato sia attribuito un separato punteggio nei concorsi pubblici.

---

### **G/2960/1/4/tab. 11**

VATTUONE

**Accolto dal Governo**

La 4a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge di bilancio (A.S. 2960), recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018/2020,

premesso che,

il Ministero della difesa si avvale da più di trent'anni dei servizi resi da società in appalto per la movimentazione e facchinaggio di materiali presso enti, aeroporti, basi navali, depositi dislocati su tutto il territorio nazionale;

da più di trent'anni i lavoratori dipendenti di queste società svolgono questo tipo di servizi essenziali per le attività delle Forze armate;

considerato che:

negli ultimi anni si è assistito ad una forte sottrazione di risorse economiche per la movimentazione e il facchinaggio che, oltre a penalizzare le Forze armate sotto il profilo dell'efficiente svolgimento delle proprie attività ordinarie ha fortemente inciso sulla vita dei lavoratori del settore il cui stipendio riesce a mala pena a superare i 500 o i 600 euro mensili;

nel 2016 si è riusciti ad arrestare la tendenza ai drastici tagli ai fondi destinati al settore: i finanziamenti pari a 9 milioni di euro sono rimasti stabili e in linea con quelli del 2015;

impegna il Governo:

a individuare le risorse disponibili per incrementare questi servizi al fine di consentire una rapida ripresa delle attività ordinarie di movimentazione e facchinaggio indispensabili alla piena efficienza delle forze armate e necessarie per dare certezze ai molti lavoratori di questo settore.

---

### **G/2960/2/4/tab. 11**

BATTISTA, FORNARO, BUEMI

### **Accolto dal Governo**

La 4a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge di bilancio (A.S. 2960), recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018/2020,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di incrementare, compatibilmente con le risorse di bilancio e la programmazione interforze, il numero di allievi della scuola militare "Morosini", nonché delle altre scuole militari delle Forze armate

### **G/2960 Sez. I/2/7 (testo 2)**

SERRA

#### **Accolto dal Governo**

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premessi che:

il comma 1 dell'articolo 55 rubricato «Scatti stipendiali dei docenti universitari» recita: «Con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi su base premiale dei docenti universitari previsto dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale»;

a partire dal decreto legge del 31 maggio 2010 n. 78, convertito con la legge del 30 luglio 2010 n. 122, in materia di riduzione dei costi della pubblica amministrazione e, successivamente, con la legge del 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di organizzazione delle università, di personale accademico, reclutamento ed efficienza del sistema universitario, veniva stabilito il blocco triennale delle retribuzioni dei docenti universitari, assunti a tempo indeterminato e in servizio al momento dell'entrata in vigore di tale normativa. Tale blocco veniva prorogato dalle successive leggi di stabilità e sbloccato solo a partire dal 1° gennaio 2016;

in virtù dell'articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge n. 240 del 2010 è stabilito che gli scatti stipendiali dei docenti universitari avessero cadenza triennale non più biennale, tenuto conto di una serie di criteri stabiliti dalle singole università, nel rispetto dell'autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Carta costituzionale,

considerato che:

gli effetti del blocco degli aumenti stipendiali hanno avuto maggiore incidenza sui giovani docenti in quanto si sono riverberati su un numero

maggiore di anni di servizio e nel successivo e conseguente trattamento pensionistico. Il taglio, progressivo, è stato direttamente legato alla carriera e all'anno di entrata in servizio del docente;

il blocco ha riguardato oltre agli scatti stipendiali anche la maturazione delle classi e ciò ha determinato il rallentamento della carriera,

appare ragionevole rimuovere il blocco delle classi e degli scatti stipendiali dei docenti universitari a partire dal 1° gennaio 2015, come, peraltro, previsto per altri dipendenti della pubblica Amministrazione, al fine di ripristinare l'equità ed eliminare le sperequazioni sussistenti. Risulta, altresì, necessario che gli anni accademici 2011-2014 siano riconosciuti ai fini giuridici, con conseguenti effetti economici sul blocco delle classi e degli scatti stipendiali a partire dal 1° gennaio 2015,

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti, anche a carattere normativo, finalizzati a rimuovere ogni forma di sperequazione sussistente in capo ai docenti universitari, riconoscendo loro il diritto allo scatto stipendiale attraverso la rimozione del blocco delle classi e degli scatti stipendiali a partire dal 1° gennaio 2015.

---

### **G/2960 Sez. I/3/7**

MONTEVECCHI

### **Accolto dal Governo**

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2960, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020»,

premesso che:

l'articolo 56 del provvedimento, recante «Assunzioni di nuovi ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca», prevede un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali (FFO) di 12 milioni di euro per l'anno 2018 e 76,5 milioni di euro a decorrere dal 2019 finalizzato all'assunzione di ricercatori a tempo determinato o a contratto (di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b*) della legge 24 dicembre 2010, n. 240), e un incremento del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca (FOE) di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e 13,5 milioni di euro a decorrere dal 2019 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca;



l'assegnazione di tali risorse, con riferimento alle università, avverrà in base ai risultati del sistema di valutazione della ricerca,

considerato che:

sono state più volte sottolineate da parte del mondo accademico le storture del suddetto meccanismo di valutazione che da modello «premiante» per le realtà più virtuose quale doveva essere, si è rivelato in realtà un meccanismo che non premia affatto il merito e la qualità ma che ha generato il defianziamento progressivo e costante di alcuni atenei che già versavano in gravi condizioni di difficoltà, soprattutto nel Sud Italia, attraverso la sottrazione di una percentuale del finanziamento necessario ad assicurarne il normale funzionamento;

in base alla Valutazione della qualità della ricerca (VQR) si dovrebbero dirottare risorse finanziarie, in quantità direttamente proporzionale, verso quelle strutture accademiche presso cui si compierebbe migliore ricerca. Tuttavia così non è: dipartimenti universitari italiani di vera eccellenza vivono e vengono apprezzati nel mondo grazie ad altre forme di finanziamento, in particolare fondi europei;

valutato inoltre che:

l'eccellenza nella ricerca non può essere perseguita attraverso una gara per ottenere ciò che lo Stato dovrebbe invece assicurare a tutti gli atenei. Al contrario stiamo lentamente assistendo a una consapevole, inarrestabile divaricazione fra atenei di «serie A», sostanzialmente concentrati al Nord - nel triangolo Milano, Bologna, Venezia, con estensioni fino a Torino, Trento e Udine - e atenei di «serie B», in tutto il resto del Paese;

tale dato appare confermato dalle classifiche stilate dal Centro studi investimenti sociali (CENSIS) e dall'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) sulla qualità delle università italiane,

valutato infine che:

l'applicazione di questo metodo di valutazione, senza una concreta valutazione delle esigenze degli atenei, anche nella distribuzione delle risorse stanziare ai fini dell'assunzione dei ricercatori e professori di II fascia, continuerebbe a creare enormi disparità fra gli atenei e a non rispondere a bisogni concreti di personale,

impegna il Governo:

a individuare tempestivamente, anche con provvedimenti di carattere normativo, nuovi criteri per la distribuzione delle risorse stanziare, che tengano conto delle esigenze di reclutamento dei singoli atenei o enti di ricerca.

**G/2960 Sez. I/5/7**

CONTE, DALLA TOR, DI GIORGI, LIUZZI, PUGLISI

**Accolto dal Governo**

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

considerato che:

ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 recante «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo», convertito con modificazioni con legge n. 106 del 29 luglio 2014, è stato introdotto nell'ordinamento italiano un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, il cosiddetto «*art bonus*», quale sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio culturale; grazie a tale disposizione, chi effettua erogazioni liberali in denaro per il sostegno della cultura, come previsto dalla legge, potrà godere di importanti benefici fiscali sotto forma di credito di imposta, previsto nella misura del 65 per cento dell'erogazione liberale effettuata;

la legge di stabilità 2016 ha stabilizzato e reso permanente l'«*art bonus*» mentre, in relazione alla qualifica del soggetto che effettua le erogazioni liberali ha previsto limiti massimi differenziati di spettanza del credito d'imposta. In particolare:

*a)* per le persone fisiche ed enti che non svolgono attività commerciale (dipendenti, pensionati, professionisti), il credito d'imposta è riconosciuto nel limite del 15 per cento del reddito imponibile;

*b)* per i soggetti titolari di reddito d'impresa (società e ditte individuali) ed enti non commerciali che esercitano anche attività commerciale il credito d'imposta è invece riconosciuto nel limite del 5 per mille dei ricavi annui;

tenuto conto che:

il credito d'imposta previsto dal «decreto cultura» incoraggia gli investimenti nel patrimonio italiano, ma presenta ancora aspetti da migliorare e ambiti non ancora esplorati; si può immaginare, ad esempio, di ampliarne l'ambito oggettivo. In particolare, l'estensione di tale meccanismo agli investimenti diretti ai luoghi di culto e ai beni in essi custoditi sembra costituire un'opportunità virtuosa e produttiva di effetti positivi in termini di tutela e valorizzazione del patrimonio artistico rappresentato dagli stessi immobili di culto;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, con successivi provvedimenti normativi, che il credito di imposta «*art bonus*» di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, sia applicabile anche alle erogazioni liberali per gli interventi di manutenzione, protezione e restauro sia degli immobili adibiti allo svolgimento di attività di culto, sia dei beni mobili di interesse culturale in essi contenuti, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose.

---

**G/2960 Sez. I/6/7 (testo 2)**

PANIZZA, DI GIORGI, LIUZZI, PUGLISI, CONTE

**Accolto dal Governo**

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2960, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (legge di bilancio 2018)»,

premesso che:

la legge di stabilità per il 2016 (articolo 1, comma 985, della legge n. 208 del 2015) ha introdotto per l'anno 2016 la possibilità per i contribuenti di destinare il 2 per mille dell'Irpef alle associazioni culturali (prima previsto solo in favore dei partiti politici);

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2016, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 23 aprile 2016, sono stati definiti le regole ed i criteri di applicazione della norma;

la misura riguardava il solo esercizio finanziario 2016 e, quindi, l'anno d'imposta 2015. In sostanza, la scelta si poteva esercitare in occasione della dichiarazione dei redditi 2016, utilizzando l'apposita scheda per le opzioni riguardanti la destinazione dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'Irpef allegata al modello CU 2016, 730/2016 o UNICO PF 2016;

secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016, per l'esercizio finanziario 2016 avevano diritto alla corresponsione del 2 per mille dell'Irpef le associazioni che, secondo il rispettivo atto costitutivo o statuto, avessero la finalità di svolgere e/o promuovere attività culturali e risultassero esistenti da almeno 5 anni al momento della presentazione della domanda di iscrizione all'apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

a tal fine, le associazioni interessate dovevano presentare istanza di iscrizione entro il 10 aprile 2016, esclusivamente per via telematica, mediante apposita procedura accessibile dal sito *web* del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, allegando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti e una relazione sintetica descrittiva dell'attività di promozione di attività culturali svolta nell'ultimo quinquennio;

il Ministero, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha redatto e pubblicato sul proprio sito l'elenco provvisorio degli enti associativi culturali, indicando per ciascuno di essi denominazione, sede e codice fiscale;

cosicché, nell'anno finanziario 2016, ciascun contribuente, con riferimento al precedente periodo d'imposta (2015), ha potuto esprimere la scelta di destinare il 2 per mille della propria Irpef a favore di una delle associazioni culturali ammesse al riparto e di cui allo specifico elenco del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

considerato che:

sul sito dell'Agenzia delle entrate, alla voce «Informazioni generali - Destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef 2017» è riportato: «I contribuenti possono utilizzare una scheda unica per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef. Il contribuente può destinare: l'8 per mille del gettito Irpef allo Stato oppure ad un'Istituzione religiosa; il 5 per mille dell'Irpef a determinate finalità di interesse sociale; il 2 per mille della propria Irpef in favore di un partito politico.»;

non sono state riammesse ad usufruire del 2 per mille dell'Irpef le associazioni culturali, le cui attività andrebbero, invece, sempre sostenute per il fondamentale ruolo sociale che esse rivestono, soprattutto a livello locale. Le associazioni culturali stimolano e favoriscono il sorgere e lo svilupparsi di tutte le iniziative che, nel settore, vadano a potenziare e valorizzare la cultura intesa sia come creazione di occasioni, quali eventi in campo artistico, spettacolare, convegnistico ed altro, sia di crescita culturale dei cittadini, sia come propulsore di sviluppo turistico ed economico del territorio,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di ripristinare e rendere permanenti le disposizioni di cui alla legge di stabilità per il 2016 (legge n.208 del 2015) al fine di consentire alle associazioni culturali la partecipazione al riparto del 2 per mille dell'Irpef, visto il fondamentale ruolo che esse svolgono nella nostra società.

**G/2960 sez I/1/8**

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO

**Approvato dalla Commissione**L'8<sup>a</sup> Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2960 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020",

premessi che:

l'articolo 4 del disegno di legge reintroduce la detraibilità al 19 per cento, prevista in passato per i soli anni 2008 e 2009, delle spese, fino a un massimo di 250 euro, sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale,

impegna il Governo:

al fine di incentivare maggiormente l'uso del trasporto pubblico in sostituzione del trasporto privato, ad incrementare la percentuale di detraibilità per il costo degli abbonamenti per gli utenti del trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

**G/2960 sez I/2/8**

RANUCCI

**Approvato dalla Commissione**L'8<sup>a</sup> Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2960 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020",

premessi che

è necessario introdurre determinate misure volte a consentire l'ingresso di nuovi operatori nel mercato, generare incentivi agli investimenti e garantire la rapida costruzione delle reti 5G, che dovrebbero tenere conto della messa a gara delle risorse frequenziali che saranno necessarie al pieno sviluppo dell'ecosistema 5G e che potranno determinare il riassetto del mercato, con impatti significativi sullo sviluppo delle nuove infrastrutture, l'innovazione tecnologica e la competizione nel settore delle telecomunicazioni;

il quadro normativo europeo, in particolare il programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio, prevede un obbligo in capo agli Stati membri dell'Unione europea di promuovere una concorrenza effettiva ed evitare le distorsioni di concorrenza nel mercato interno per i servizi di comunicazione elettronica nelle procedure di licenza delle frequenze radio (articolo 5 della Decisione n. 243/2012/UE del 14 marzo 2012);

recentemente i principali Paesi europei, nel definire le regole per la messa a gara delle frequenze dello spettro 700 Mhz e di quello 3400 - 3800 Mhz, hanno stabilito delle misure specifiche in favore dei nuovi entranti: lotti di piccola dimensione e misure anti-accaparramento al fine di evitare che i grandi operatori possano fare incetta delle frequenze messe all'asta a scapito di potenziali nuovi entranti;

considerato che:

il percorso intrapreso con l'avvio dei progetti sperimentali 5G potrà essere confermato dalla definizione di procedure di gara per l'assegnazione delle nuove frequenze che siano caratterizzate da una visione strategica di sistema, tale da fornire una spinta innovativa al settore e promuovere la concorrenza per la rapida realizzazione delle nuove reti 5G;

il raggiungimento di tali obiettivi, che sarebbero di portata universale considerati gli impatti attesi in termini di innovazione di tutti i settori e di attività che scaturirà dalla realizzazione dell'ecosistema 5G, passa necessariamente per l'adozione di misure pro-concorrenziali;

impegna il Governo

ad individuare lotti minimi di copertura e una riserva relativa a determinati lotti (sulla base di un criterio di proporzionalità rispetto all'entità totale dei lotti) in favore di nuovi entranti;

ad individuare un meccanismo di proroga a favore degli attuali titolari dei diritti d'uso delle frequenze della banda 3400 - 3600 Mhz, a condizione che questi presentino contestualmente all'istanza di proroga un dettagliato piano tecnico finanziario per la costruzione di reti 5G.

### **G/2960 sez I/1/11**

PARENTE, FAVERO, D'ADDA, ANGIONI, SPILABOTTE, BENCINI, BERGER, SACCONI

### **Accolto dal Governo**

L'11<sup>a</sup> Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" (AS 2960), in particolare all'articolo 16,

premessi che:

l'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015, ha introdotto, in via transitoria, alcuni incentivi sperimentali per le assunzioni effettuate con contratto di "apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore";

tenuto conto che:

il sistema duale è un modello formativo integrato tra scuola e lavoro che, creando un rapporto continuativo e coerente tra i sistemi dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro, punta a ridurre il divario di competenze tra istituzioni formative e impresa con il fine ultimo di diminuire la dispersione scolastica e la disoccupazione giovanile e di facilitare l'ingresso dei giovani nel lavoro;

considerato che:

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha selezionato 300 centri di formazione professionale che da gennaio 2016 stanno realizzando una sperimentazione che intende rafforzare il sistema duale e che consente ai giovani iscritti ai percorsi di istruzione e formazione professionale di conseguire una qualifica e/o un diploma professionale attraverso percorsi che prevedono un'effettiva alternanza tra formazione e lavoro;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di finanziare a regime il sistema duale rendendo stabili gli incentivi per il contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di alta formazione e ricerca previsti dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 150 del 2015.

---

### **G/2960 sez I/3/11**

ANGIONI, PARENTE, FAVERO, D'ADDA, BENCINI, SACCONI, SERAFINI, MUNERATO, PAGANO, FUCSIA, BERGER

### **Approvato dalla Commissione**

L'11<sup>a</sup> Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" (AS 2960), in particolare all'articolo 30,

premessi che:

con il termine "*caregiver* familiare" si identifica il soggetto che, in veste non professionale, assiste un familiare non autosufficiente bisognoso di assistenza e di cure continue;

il *caregiver*, per conto del disabile, oltre che prestare le cure, mantiene i rapporti con gli operatori dei servizi, segue le pratiche amministrative, svolgendo un ruolo fondamentale per le funzioni di vita quotidiana dell'assistito;

nel nostro Paese il bisogno di cura ed assistenza delle persone disabili è retto in misura preponderante dalla famiglia con scarse o a volte nulle risorse provenienti dallo Stato o dalle Regioni;

la maggior parte delle famiglie che assistono una persona non autosufficiente sono costrette certamente ad integrare l'assegno di invalidità e quello di accompagnamento, percepiti dal disabile, con cospicue risorse personali e familiari,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di riconoscere per il *caregiver* familiare il beneficio della detraibilità dal reddito ovvero del credito d'imposta relativamente al 50 per cento delle spese sostenute e certificate per l'assistenza e la cura del proprio assistito fino ad un importo massimo di euro 10 mila.

---

#### **G/2960 sez I/4/11**

ANGIONI, PARENTE, FAVERO, D'ADDA, BENCINI, SACCONI, SERAFINI, MUNERATO, PAGANO, FUCSIA, BERGER

#### **Accolto dal Governo**

L'11<sup>a</sup> Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" (AS 2960), in particolare all'articolo 30,

premessi che:

con il termine "*caregiver* familiare" si identifica il soggetto che, in veste non professionale, assiste un familiare non autosufficiente bisognoso di assistenza e di cure continue;



il *caregiver*, per conto del disabile, oltre che prestare le cure, mantiene i rapporti con gli operatori dei servizi, segue le pratiche amministrative, svolgendo un ruolo fondamentale per le funzioni di vita quotidiana dell'assistito;

nel nostro Paese il bisogno di cura ed assistenza delle persone disabili è retto in misura preponderante dalla famiglia con scarse o a volte nulle risorse provenienti dallo Stato o dalle Regioni;

la maggior parte delle famiglie che assistono una persona non autosufficiente sono costrette certamente ad integrare l'assegno di invalidità e quello di accompagnamento, percepiti dal disabile, con cospicue risorse personali e familiari;

al fine di:

riconoscere il valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale, svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari, prestata nei confronti di persone che necessitano di assistenza a lungo termine a causa di malattia, infermità o disabilità gravi,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di istituire, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per la valorizzazione ed il sostegno dell'attività dei *caregivers* familiari destinato all'attuazione di finalità assistenziali, di riconoscimento di benefici economici e previdenziali.

---

### **G/2960/1/13**

IL RELATORE

#### **Accolto dal Governo**

La 13<sup>a</sup> Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 2960, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (legge di bilancio 2018),

impegna il Governo:

a istruire e completare i procedimenti di competenza statale e a prevedere il reperimento delle risorse necessarie alla finalizzazione degli interventi di risanamento ambientale e di bonifica, nonché al completamento delle opere di urbanizzazione nei territori colpiti dal sisma del Belice del 1968.

---

**G/2960/2/13**

NUGNES

**Accolto dal Governo**

La 13<sup>a</sup> Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 2960, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (legge di bilancio 2018),

premesso che:

l'articolo 50 del disegno di legge AS 2960 "Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018- 2020 istituisce un fondo rotativo per la bonifica dei siti con rifiuti radioattivi;

l'articolo 33 della legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164), modificato dall'articolo 11, comma 16-*quater* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni con legge del 6 agosto 2015, n. 125, considerate le condizioni di estremo degrado ambientale in cui versano le aree comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio sito nel comune di Napoli ha disposto che le medesime aree fossero di rilevante interesse nazionale e ha previsto inoltre la nomina di un commissario straordinario di governo e di un Soggetto attuatore (Inivitalia Spa) cui sono attribuiti i compiti per il risanamento ambientale;

l'articolo 114 comma 19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dispone che il Ministro dell'Ambiente presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di avanzamento delle attività relative al Piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli;

l'articolo 1 comma 50 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 ha disposto che per perseguire le bonifiche dei SIN contaminati da amianto sono stati stanziati 45.000.000,00 di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, e 2017 dei quali ? 25.000.000,00 annui sono a favore dei comuni di Casale Monferrato e di Napoli;

In applicazione della suddetta nomina, è stato predisposto uno specifico Piano, con il decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 4/del 18/02/2015, concernente Piani di individuazione degli interventi di bonifica di particolare urgenza in materia di amianto finanziati ai sensi del citato articolo 1, commi 50 e 51, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, e la ripartizione delle relative risorse;

sulla base dei fabbisogni richiesti dal comune di Napoli, per il SIN di Bagnoli-Coroglio, il citato Decreto ha stanziato complessivamente la somma

di ulteriori ? 10.492.726,00, a favore del medesimo Comune nelle annualità 2016/2017, per finanziare l'intervento "Completamento bonifica da amianto area ex Eterni C (progetto ex Bagnolifutura);

considerato che:

al fine di garantire l'adozione delle iniziative necessarie al superamento della situazione di pericolo ambientale a tutela della pubblica incolumità nelle aree ex Ilva ed ex Italsider è stato stipulato con il 16 aprile 2016 l'accordo di programma con il comune di Napoli con cui si destinano 4.500.000,00 a valere sulla disponibilità residua delle risorse precedentemente stanziato dal Ministero dell'ambiente per il SIN di Napoli Bgnoli- Coroglio (per la rimozione della colmata e la bonifica dell'area marina di cui all' Accordo di Programma - Quadro del 2007, anticipatamente cessato);

considerato inoltre che:

la bonifica (primo *step* del cronoprogramma per la realizzazione del progetto "Bagnoli "2024") delle aree suddette è finalizzata alla destinazione d'uso per aree verdi, spiaggia e mare balneabile;

a tal fine sono necessarie diverse tecniche di bonifica: alcune meno invasive per ottenere terreni rigenerati fino al soil washing, compresi test chimici per recuperare i materiali costituenti la colmata,

impegna il Governo a:

chiarire, lo stato utilizzo delle risorse destinate al risanamento ambientale del sito di interesse nazionale (SIN) di Bagnoli;

intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze e in tempi brevi qualsiasi iniziativa finanziaria volta a completare definitivamente il risanamento dell'area di Bagnoli- Coroglio;

chiarire in tempi brevi quante e quali risorse finanziarie sono state stanziato per la realizzazione del progetto definitivo.

### **G/2960/3/13**

PANIZZA, BERGER, ORELLANA

#### **Accolto dal Governo**

La 13<sup>a</sup> Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 2960, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (legge di bilancio 2018),

premessi che:

la Direttiva del Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea del 21 maggio 1992 Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche detta Direttiva "Habitat", e la Direttiva Uccelli costituiscono il cuore della politica comunitaria in materia di conservazione della biodiversità e sono la base legale su cui si fonda Natura 2000;

scopo della Direttiva Habitat è "salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato" (art 2);

per il raggiungimento di questo obiettivo la Direttiva stabilisce misure volte ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat e delle specie di interesse comunitario elencati nei suoi allegati;

la Direttiva è costruita intorno a due pilastri: la rete ecologica Natura 2000, costituita da siti mirati alla conservazione di habitat e specie elencati rispettivamente negli allegati I e II, e il regime di tutela delle specie elencate negli allegati IV e V;

la Direttiva stabilisce norme per la gestione dei siti Natura 2000 e la valutazione d'incidenza (art. 6), il finanziamento (art. 8), il monitoraggio e l'elaborazione di rapporti nazionali sull'attuazione delle disposizioni della Direttiva (articoli 11 e 17), e il rilascio di eventuali deroghe (art. 16). Riconosce inoltre l'importanza degli elementi del paesaggio che svolgono un ruolo di connessione ecologica per la flora e la fauna selvatiche (art. 10);

il recepimento della Direttiva è avvenuto in Italia nel 1997 attraverso il Regolamento D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, modificato ed integrato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120;

considerato che:

il Corpo Forestale dello Stato si occupa della gestione di una rete di Riserve Naturali, molte delle quali, sono comprese nell'elenco dei Siti Natura 2000. Tali aree protette sono ampiamente distribuite nella penisola italiana comprendendo, dalle Alpi fino alla Calabria, una vasta tipologia di ambienti;

sono state individuate diverse tipologie di minacce ambientali che interessano i 33 siti d'importanza comunitaria del progetto Life Natura 2000. Nelle zone montane si registrano in particolare la riduzione degli ecosistemi di prateria, conseguenza dell'abbandono graduale dei terreni e delle tradizionali attività silvo-pastorali, nonché il degrado e le alterazioni della composizione e della struttura dei boschi. Le formazioni forestali in passato hanno subito pratiche di utilizzo non sostenibili ed incompatibili con le esigenze di conservazione della biodiversità;

l'impovertimento delle formazioni forestali è connesso con la perdita di alcuni microhabitat essenziali per la sopravvivenza della fauna e il generale depauperamento delle catene alimentari è anche un fattore di minaccia per la sopravvivenza di grandi carnivori;

infatti, la direttiva Habitat nel disciplinare la situazione del lupo nell'Unione europea, obbliga gli Stati membri ad assicurare la conservazione del lupo, proibendone la cattura, l'uccisione, il disturbo, la detenzione, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione;

tenuto conto che:

il 14 settembre scorso, in Sardegna, si è tenuta una Commissione ambiente ed energia in merito alle deroghe al regime di protezione della specie, congiunta a quella delle politiche agricole, durante la quale il Ministro in indirizzo ha spiegato che il futuro provvedimento per la gestione del lupo a livello nazionale, che avrebbe dovuto prevedere la possibilità di abbattere fino al 5 per cento della popolazione degli animali, in caso di necessità, non andrebbe attuato almeno per due anni;

la Provincia autonoma di Trento ha espresso contrarietà a questa decisione. Infatti, la situazione della presenza del lupo sulle montagne trentine sta attraversando una fase particolarmente dinamica, l'animale sta dimostrando notevoli capacità riproduttive e velocità nella dispersione sul territorio. Nella provincia e nelle aree confinanti, nell'arco dell'ultimo biennio, si è assistito ad un considerevole aumento del numero di branchi e di coppie. Ed è così che, ad oggi, in Trentino i lupi sono diventati poco più di una ventina. Vi è un branco nella Lessinia (che fino a questa primavera era composto da 10-12 esemplari dei quali 6 cuccioli e tra i 4 e i 6 adulti) il quale in base alle ultime evidenze del monitoraggio si sarebbe riprodotto anche nel corso del 2017. Vi è poi un ulteriore branco sull'altipiano di Asiago in provincia di Vicenza (che sporadicamente sconfinava sul settore trentino dell'altipiano stesso). Infine, vi è una coppia in alta Val di Non, un'ulteriore coppia nell'alta Val di Fassa e nella confinante Val Badia e una terza coppia nella zona di Folgaria. Questo significa che a voler attuare davvero la regola dell'abbattimento del 5 per cento della popolazione, sul territorio trentino si arriverebbe, a stento, a sparare ad un solo lupo;

nel momento in cui i lupi raggiungono un buono stato di conservazione nelle regioni europee e cominciano, di conseguenza, a minacciare altre specie, tra cui anche gli animali da allevamento, danneggiando il naturale equilibrio dell'ecosistema, deve essere avviata una procedura di valutazione che permetta di modificare lo status di specie protetta nella regione in questione;

il lupo e l'orso bruno non sono in alcun modo specie a rischio di estinzione. Per questo va riconosciuto che ci sono territori in Europa, come per esempio il

Sudtirolo, nei quali il ritorno di questi predatori porta a situazioni di conflitto inaccettabili;

negli ultimi anni, in Italia si osserva un incremento dei lupi ibridi. Circa un terzo dei duemila lupi in Italia sono il risultato di un incrocio con i cani. Questo è causato, da un lato, dalle affinità genetiche tra le due specie e, dall'altro, dal numero crescente di lupi, che hanno allargato il loro spazio vitale. Gli ibridi andrebbero rimossi in quanto assumono spesso i comportamenti dei cani e sono quindi una minaccia per gli agricoltori e le persone in generale;

occorre rivedere lo status di protezione assoluta per i lupi garantita dalla direttiva europea Habitat attraverso prelievi mirati, soprattutto nelle zone fortemente antropizzate, per difendere l'agricoltura di montagna e gli allevamenti, sempre più colpiti dagli attacchi, visto che il lupo non è più a rischio di estinzione e cresce con una media del 30 per cento all'anno. Sarà sempre un animale protetto, ma deve essere possibile il prelievo mirato,

impegna il Governo:

nell'ambito del regime di protezione del lupo, a valutare la possibilità di adottare decisioni che tengano conto di dati più aggiornati relativi alla sua presenza, che si basino sull'incremento numerico della specie e della sua capacità di diffondersi nell'arco alpino, considerato che la documentazione che sta alla base della decisione della Commissione, rappresenta un quadro ormai troppo lontano dalla situazione attuale.

---

#### **G/2960/2/2/tab5**

PANIZZA, BUEMI, CAPACCHIONE, CIRINNA', CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI, LUMIA

#### **Decaduto**

La Commissione giustizia,

in sede di esame del disegno di legge n. 2960, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (legge di bilancio 2018),

premessi che:

la casa circondariale di Trento, situata in località Spini di Gardolo, realizzata in soli 3 anni e 8 mesi (inaugurata il 31 gennaio 2011 in sostituzione del carcere di via Pilati a Trento e della casa circondariale di Rovereto) grazie alla cooperazione tra il Ministero della giustizia, il Dipartimento dell'ammi-

nistrazione penitenziaria e la Provincia autonoma di Trento, è una struttura al di sopra degli *standard* qualitativi rispetto alle altre strutture esistenti nel nostro Paese. Sorge su un'area demaniale di 110.000 metri quadrati, di cui 18.000 coperti, per un totale pari a 130.000 metri cubi suddivisi tra sezioni detentive, infermeria, spazi per la formazione scolastica e professionale, aree dedicate allo sport, oltre a quelle previste per la socializzazione e gli incontri con parenti e avvocati;

a tale modernità si contrappone, tuttavia, una cronica carenza di personale della Polizia penitenziaria ed un sovrannumero di detenuti, decisamente lontano dagli accordi intrapresi al momento dell'apertura del carcere. Infatti, a fronte di una popolazione detentiva prevista e tollerabile di 240 reclusi, ad oggi la giacenza media si attesta su 368 detenuti e, pare, sino al raggiungimento di ben 418 utenti, come registrato dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, con conseguente peggioramento delle loro condizioni di vita ed il collasso della struttura;

il sovraffollamento di detenuti e la carenza di personale che affligge la casa circondariale di Trento, situazione in questi anni tante volte rappresentata dall'organizzazione sindacale di Polizia penitenziaria SiNAPPe (la più rappresentativa nell'istituto a cui adesso si sono unite anche tutte le altre: Sappe, Osapp, Uil-Pa, CislFp, Uspp, Cnpp e Cgil Fp), continuano a non ottenere alcun riscontro pratico. Attualmente il personale effettivamente in servizio, decimato dai continui pensionamenti non sostituiti, ha un rapporto con i detenuti di uno a 3. A fronte di 126 poliziotti penitenziari, c'è una popolazione detenuta di 368 unità. Nessun istituto del Nord Est (e presumibilmente italiano) vanta un dato così drammatico. I turni di servizio del personale di Polizia vengono regolarmente programmati con previsione di lavoro straordinario per sopperire alla carenza di organico e a tutti gli effetti, quindi, i turni straordinari sono diventati ordinari e la situazione già nel breve periodo è destinata a peggiorare;

considerato che la grave questione è già stata più volte sottoposta all'attenzione del Governo attraverso atti di sindacato ispettivo, ai quali non è stata mai data risposta, da parte del primo firmatario del presente atto, come con l'atto 4-02214, pubblicato il 15 maggio 2014, con il quale si chiedeva al Ministro in indirizzo di assegnare con urgenza all'istituto penitenziario in questione «almeno 15 unità di personale maschile, oltre al rientro del personale distaccato, allo scopo di garantire in maniera adeguata il rispetto dei diritti fondamentali del personale (riposi e ferie) senza compromettere i diritti dei detenuti», e da parte di altri parlamentari, che parimenti avevano sollevato la necessità di un «adeguamento della dotazione di personale di polizia penitenziari a al fine di rimediare al sottodimensionamento degli uffici interni, di tutto il personale turni sta e delle scorte degli agenti impiegati nel nucleo traduzioni e piantonamenti della casa circondariale per assicurare un adeguato livello di sicurezza nelle traduzioni verso tribunali, luoghi di cura e altri istituti»;

tenuto conto che il decreto-legge n. 244 del 2016 di proroga dei termini delle disposizioni legislative, appena convertito in legge dal Parlamento, ha introdotto una disposizione che autorizza l'amministrazione penitenziaria a ad assumere 887 unità nel ruolo iniziale del Corpo di Polizia penitenziaria, mediante lo scorrimento delle graduatorie di concorsi banditi dall'amministrazione penitenziaria a proprio al fine di incrementare l'efficienza delle carceri,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di integrare l'organico della casa circondariale di Trento, ormai al collasso, nonché di adottare provvedimenti volti a prevedere un sensibile decremento della popolazione detenuta, al fine di consentire al personale di Polizia di lavorare in sicurezza ed ai detenuti di scontare la pena in uno «spazio vitale umano e dignitoso».

### **G/2960 Sez. I/1/7**

MONTEVECCHI

### **Respinto**

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2960, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020»,

premesso che:

l'articolo 40 del provvedimento, recante «Disposizioni in materia di sport», al comma 1 introduce una nuova disciplina concernente ripartizione delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi della Lega Serie A, prevedendo, in particolare:

a) una quota del 50 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al campionato di serie A;

b) una quota del 30 per cento sulla base dei risultati sportivi conseguiti;

c) una quota del 20 per cento sulla base del radicamento sociale;

considerato che:

sempre più di frequente si assiste a episodi di violenza, di propaganda xenofoba o razzista da parte delle tifoserie delle squadre di calcio di serie A;



non sempre le società sportive si impegnano concretamente ad arginare gli episodi sopra menzionati o a prendere le distanze dalle tifoserie che si rendono protagonisti di tali atti;

valutato che:

le somme derivanti dai diritti televisivi legati al Campionato di serie A di calcio raggiungono cifre molto elevate con enormi guadagni per le società;

impegna il Governo:

ad assumere gli opportuni provvedimenti anche a carattere normativo, valutando l'opportunità di prevedere meccanismi premiali di distribuzione delle somme di cui al comma 1 lettera *b*), nei confronti delle società che approfondono un impegno concreto e costante finalizzato a disincentivare episodi di violenza, anche prevedendo l'esclusione dalla distribuzione della quota residuale del 20 per cento.

---

#### **G/2960 Sez. I/4/7**

BOCCHINO, PETRAGLIA

#### **Ritirato**

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premessi che:

l'articolo 97 è orientato a chiarire e consolidare il regime finanziario e contabile applicabile alla RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. al fine di consentire l'efficace perseguimento degli obiettivi istituzionali e societari ad essa attribuiti in quanto società concessionaria del sistema pubblico radiofonico, televisivo e multimediale nonché di garantire gli equilibri concorrenziali nell'ambito del mercato in cui la stessa opera in regime di concorrenza. In particolare, la disposizione è volta a rendere permanente l'esclusione della RAI dall'ambito di applicazione della disciplina di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità finanziaria, finanza, investimenti e disinvestimenti, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,

considerato che:

l'attuale Contratto di servizio, articolo 1, stabilisce che la RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. deve «favorire l'istruzione, la crescita civile, il progresso e la coesione sociale, promuovere la lingua italiana, la cultura e la creatività, salvaguardare l'identità nazionale e assicurare prestazioni di utilità sociale» e, articolo 3, comma *b*, deve dare «un adeguato sostegno allo sviluppo dell'industria nazionale dell'audiovisivo mediante l'acquisizione o la co-produzione di prodotti di alta qualità, realizzati da o con imprese che abbiano stabile rappresentanza in Italia, anche al fine di una loro valorizzazione sui mercati esteri»;

la produzione audiovisiva documentaria indipendente italiana si è distinta negli ultimi anni per qualità, ottenendo importanti riconoscimenti nei festival nazionali (Venezia) e internazionali, cui non è corrisposta una coerente valorizzazione nel sostegno alla produzione e nella diffusione da parte della RAI;

il *tax credit* e la nuova legge 14 novembre 2016, n. 220 «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo» offrono una consistente opportunità per contribuire al rinnovamento e rilancio dell'industria cinematografica e televisiva che deve comprendere anche la produzione documentaristica indipendente nella quale l'Italia nel corso degli ultimi dieci anni si è distinta, nonostante la scarsità di risorse,

tutto ciò premesso e considerato, impegna il Governo:

ad intervenire al fine di inserire nel nuovo Contratto di servizio precisi obblighi per la concessionaria radiotelevisiva definendo preliminarmente una quota precisa ed ineludibile di investimento nel settore documentario e in secondo luogo dotandosi di una struttura organizzativa dedicata al documentario (come già esiste per il cinema, la fiction, l'animazione) in grado di prendere decisioni editoriali e di varare progetti e coproduzioni internazionali sul modello delle grandi televisioni pubbliche europee.

### **G/2960 sez I/2/11**

ANGIONI, PARENTE, FAVERO, D'ADDA

### **Ritirato**

L'11<sup>a</sup> Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" (AS 2960), in particolare all'articolo 22,

premessi che:

prima del luglio 2011, nell'ambito di un complessivo piano di ristrutturazione industriale, Poste Italiane ha siglato, in tutto il territorio nazionale, accordi di incentivo alla pensione in particolare per lavoratrici donne fino al compimento di 60 anni di età (anni sufficienti dalle normative vigenti per il raggiungimento della pensione di vecchiaia);

Poste Italiane, all'epoca degli accordi di incentivo era un'azienda totalmente pubblica in quanto partecipata per il 35 per cento da Cassa Depositi e Prestiti e per il 65 per cento dal Ministero del tesoro;

ad oggi risultano circa 150 le lavoratrici nate nel 1957 o in anni successivi che si trovano nella suddetta condizione;

circa 77 lavoratrici hanno avuto confermato, in occasione delle istanze sulla cosiddetta "ottava salvaguardia" il loro *status* di esodate dagli Ispettori del lavoro con formula: "Le verifiche di rito e la documentazione allegata confermano i requisiti necessari per i benefici previsti dall'articolo 1, comma 214, della legge 11 dicembre 2016, n. 232",

impegna il Governo:

a valutare la possibilità che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 214, 216 e 217, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 si applichino anche alle ex lavoratrici di Poste Italiane, nate nel 1957 o successivamente, firmatarie prima del luglio 2011 di un accordo di incentivo alla pensione con la propria azienda.

---